

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CONFEDERALE

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta Confederale, come definita dall'Art. 17 dello Statuto, e delle sue Commissioni Tematiche.
2. Le norme che seguono sono finalizzate a ottimizzare l'efficienza dei lavori, valorizzare la partecipazione attiva dei componenti e garantire la piena democraticità delle decisioni.

Art. 2 – Le Commissioni Tematiche

1. Le Commissioni Tematiche sono la sede primaria per l'elaborazione delle proposte e l'approfondimento dei temi che saranno discussi e votati dalla Consulta Confederale.
2. La partecipazione attiva ai lavori di almeno una Commissione è la condizione per l'accesso fisico ai lavori della Consulta Confederale, salvo quanto disposto dal successivo Art. 3, comma 4.
3. I temi di lavoro delle Commissioni sono proposti dalle Commissioni stesse o dalla Segreteria Generale Confederale. Essi devono in ogni caso essere attinenti all'area tematica di competenza della Commissione.

Art. 3 - Partecipazione alla Consulta Confederale

Al fine di ottimizzare l'efficienza dei lavori e l'impiego delle risorse, la partecipazione alla Consulta Confederale è strutturata come segue:

1. **Membri Attivi:** Sono considerati "*Membri Attivi*" i componenti della Consulta Confederale che partecipano attivamente ai lavori di almeno una Commissione Tematica.
 - a. L'effettiva partecipazione non deriva solo dall'appartenenza a una Commissione ma è certificata dal Presidente della Commissione di riferimento sulla base di criteri di presenza e contributo.
 - b. I Membri Attivi sono autorizzati a partecipare ai lavori della Consulta Confederale **in presenza**.
2. **Membri Uditori:** Sono considerati "*Membri Uditori*" i componenti della Consulta Confederale che scelgono di non partecipare attivamente ai lavori delle Commissioni.
 - a. I Membri Uditori conservano integralmente il diritto di parola e di voto in Assemblea.
 - b. Tali diritti sono esercitati **esclusivamente tramite la piattaforma da remoto** fornita dall'organizzazione.
3. Le modalità tecniche di collegamento, di intervento e di voto da remoto sono gestite dalla Segreteria Organizzativa e sottoposte al Presidente della Consulta Confederale, che ne garantisce la regolarità e la funzionalità.
4. **Convocazione Plenaria:** In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Consulta Confederale ha la facoltà di convocare l'Assemblea in sessione plenaria

con la partecipazione in presenza di tutti i componenti, in occasione di eventi di particolare rilevanza statutaria, quale l'elezione del Segretario Generale Confederale (Art. 17, comma 5).

Art. 4 - Modalità di adesione alle Commissioni

1. A seguito della comunicazione della Segreteria Generale, ogni componente della Consulta Confederale è tenuto a comunicare la propria scelta di adesione a una Commissione Tematica entro i termini stabiliti.
2. La mancata comunicazione entro i termini equivale alla scelta automatica dello status di "*Membro Uditore*" per l'anno in corso.
3. L'elenco dei Membri Attivi (in presenza) e dei Membri Uditori (da remoto) è finalizzato dalla Segreteria Generale e utilizzato per la convocazione ufficiale della Consulta Confederale.

Art. 5 - Svolgimento dei Lavori della Consulta Confederale

1. **Apertura:** La Consulta Confederale è aperta dal Presidente che constata la validità della riunione, verificando il quorum costitutivo (come da Art. 17, comma 4 dello Statuto), con la somma dei Membri Attivi (presenti) e dei Membri Uditori (collegati).
2. **Ordine del Giorno:** I lavori si svolgono seguendo l'ordine del giorno comunicato nella convocazione.
3. **Gestione degli Interventi:** Il Presidente modera la discussione e assicura che il dibattito rimanga ordinato e costruttivo.
4. **Diritto di Parola:** Tutti i componenti, Attivi e Uditori, hanno medesimo diritto di parola. Le richieste di intervento avvengono per alzata di mano (per i presenti) o tramite gli appositi strumenti della piattaforma (per i remoti).
5. **Spontaneità del Dibattito:** Per favorire la spontaneità e la condivisione, non sono previste limitazioni rigide ai tempi di intervento, salvo diversa decisione del Presidente qualora si renda necessario per garantire la conclusione dei lavori o il diritto di parola a tutti i richiedenti.
6. **Votazioni:** Le votazioni avvengono secondo le modalità indicate dal Presidente (palesi o segrete). I Membri Uditori esercitano il loro voto tramite la piattaforma. Il quorum deliberativo è quello previsto dall'Art. 17, comma 4 dello Statuto .
7. **Chiusura:** Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 6 - Assenze e Mancata Partecipazione

1. **Membri Attivi (in presenza):** L'assenza di un Membro Attivo alla riunione in presenza deve essere preventivamente giustificata per iscritto, come previsto dall'Art. 11, comma 3 dello Statuto . L'assenza ingiustificata è valutata ai fini organizzativi.

2. **Membri Uditori (da remoto):** La mancata connessione di un Membro Uditore alla piattaforma equivale a un'assenza dalla seduta e non concorre al quorum deliberativo, ma non richiede giustificazione.

Art. 7 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme dello Statuto Confederale e alle delibere della Segreteria Generale.